

Allegato D

Rep. n.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA UNIONE COMUNALE DEL
CHIANTI FIORENTINO E ASSEGNATARIO PER L'UTILIZZO
DEGLI SPAZI SPORTIVI /SPAZI PER ATTIVITA' MOTORIA
SCOLASTICI**

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di , presso la sede
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, fra:

NOME E COGNOME, nato a il , il quale interviene nel
presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
, per effetto di nomina del Presidente dell'Unione disposta con decreto n.
, in virtù del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliata per
la stipula del presente atto presso l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
con sede in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia, 49 (C.F. 94188150489), per
brevità, di seguito: "Unione";

NOME COGNOME nato a il , la quale
interviene nel presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza
dell'associazione *assegnatario* con sede in
(C.F./P.I.), per brevità, di seguito: "assegnatario";

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 "*Codice del Terzo Settore*" all'art. 2 recita
*"E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del
dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' pro-
mosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' fa-*

Allegato D

vorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

- l'art. 12 della L. 517/1977 così come ripreso dall'art. 96 comma 4 e 5 del D. Lgs. 297/1994 stabilisce che “gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio”;

- ai sensi dell'art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico) “1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi. 2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. 3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.”;

Allegato D

- l'art. 17 della L.R.T. 21/2015 stabilisce che gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola con i soggetti individuati all'art. 14, comma 1 della medesima L.R., aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;

- ai sensi del comma 26 art. 90 della L. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) così come modificato dall'art.1 comma 361 della L. 205/2017 (Legge Finanziaria 2018) *“Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”*;

- l'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa le funzioni “Cultura e Sport”, individuate nell'art. 7 dell'allegato A) allo Statuto;

- l'Unione ha in gestione beni di proprietà dei Comuni aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza dell'Unione medesima, come disposto dall'art. 35 del proprio Statuto;

- il Comune di Barberino Val d'Elsa è proprietario dei seguenti spazi scolastici utilizzabili per attività motoria e sportiva:

Allegato D

1) Spazio motorio scuola dell'infanzia “La Casa del Sole” - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa;

2) Spazio polivalente/area gioco scuola dell'infanzia “La Casa del Sole” - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa;

3) Aula magna/area gioco scuola primaria “Andrea Da Barberino” - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa;

- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 26.04.2018 è stato approvato il “*Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi*” che disciplina l'assegnazione in uso degli spazi sportivi scolastici in orario extrascolastico, nel rispetto della normativa vigente;

- in data 13.07.2018 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra Unione e Istituto Comprensivo Don Milani per la disciplina della concessione a terzi degli spazi sportivi scolastici, sulla quale il Consiglio di Istituto si è espresso con parere positivo conformemente all’art. 12 della Legge 04.08.1977 n. 517 (prot. 12159 del 20.06.2018);

- con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 100 del 02.07.2018 sono state stabilite le tariffe orarie d'uso degli spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastici presenti nei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;

- con Determinazione del Responsabile dell’Area Cultura Sport e Pari Opportunità n. 1134 del 17.07.2018 è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione in uso degli spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastici per il periodo 01.09.2018 – 30.06.2019;

- con determinazione del Responsabile dell’Area Cultura Sport e Pari

Allegato D

Opportunità **n. del** è stata approvata l'assegnazione degli spazi per il periodo
01.09.2018 – 30.06.2019;

- lo schema della presente convenzione è conforme alle prescrizioni del
“*Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per
la gestione e l'uso degli impianti sportivi*” dell'Unione Comunale;

- è stata acquisita la seguente documentazione:

a) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in corso di validità,
stipulata da *assegnatario*, ai sensi dell'art. 50, comma 3, Decreto
Interministeriale n. 44 del 01.02.2001;

b) polizza contro le malattie e gli infortuni connessi con lo svolgimento
dell'attività propria del *assegnatario*, in corso di validità.

Tutto ciò premesso, fra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si
conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1. L'Unione, a mezzo del suo rappresentante come sopra generalizzato, affida
a *assegnatario*, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, come in
epigrafe indicato, l'assegnazione in uso lo spazio sportivo/spazio per attività
motoria scolastico denominato *denominazione spazio* di proprietà del
Comune di Barberino Val d'Elsa, come meglio individuato nella planimetria
allegata al presente atto sotto la lett. A a farne parte integrante e sostanziale,
nei seguenti giorni/orari settimanali:

indicare giorni/orario

Con i locali sopra indicati vengono altresì concessi in uso i beni mobili e le
attrezzature sportive fisse in essi presenti messe a disposizione dall'Istituto
Scolastico.

Allegato D

Le attrezzature sportive mobili non sono oggetto della presente convenzione e sono di esclusivo utilizzo dell'Istituto Scolastico salvo diverso specifico accordo fra le parti.

2. L'associazione *assegnatario* si propone di svolgere in detti locali alcune attività di utilità sociale a vantaggio di bambini, ragazzi e anziani, sostenendo l'Amministrazione nel riconoscimento della funzione sociale dello sport e nella promozione di iniziative volte a rendere più accessibile la pratica delle attività motorie e sportive quale strumenti di educazione, formazione, tutela e miglioramento della salute.

3. Le finalità perseguite dall'associazione richiedete con l'utilizzo dei locali rientrano pertanto in quelle istituzionali dell'Amministrazione e nelle funzioni amministrative affidate all'Unione relative alla promozione delle attività sportive sul territorio, come previsto nell'art. 8 lett. h) dell'Allegato A allo Statuto.

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.09.2018 al 30.06.2019.

Al verificarsi di tale scadenza gli spazi dovranno essere restituiti al concedente nello stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il deterioramento dovuto all'uso e vuoto da persone o cose salvo quelle di cui al precedente art. 1.

Art. 3 – OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

L'assegnatario durante il periodo di utilizzo:

- è responsabile del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, della custodia, dell'apertura e della chiusura dei locali;

Allegato D

- è tenuto a controllare lo stato degli spazi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente all'Unione e alla Dirigenza Scolastica eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone;

- assume a proprio carico gli oneri gli oneri relativi alla custodia, pulizie, gestione della sicurezza e delle emergenze, ordine pubblico;

- solleva l'Unione e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo dello spazio da parte di terzi non autorizzati;

- solleva l'Unione e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo;

- solleva l'Unione e la Dirigenza Scolastica da ogni responsabilità penale e patrimoniale per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare;

- si impegna a vigilare che il numero degli utenti coinvolti nelle attività sportive esercitate nello spazio non superi il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo;

- consente in qualsiasi momento l'accesso al personale dell'Unione o dell'Istituto Scolastico incaricato di effettuare verifiche;

- si assume la responsabilità della custodia di beni mobili di sua proprietà che saranno introdotti nello spazio.

Art. 5 – ONERI DELL'UNIONE

1. L'Unione comunica all'assegnatario la scheda di valutazione del rischio relativo allo spazio: l'Unione e l'Istituto Scolastico sono esonerati da ogni ulteriore onere relativo alla sicurezza.

2. L'Unione assume a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e

Allegato D

straordinaria e le spese per la fornitura i energia elettrica, riscaldamento e acqua potabile.

Art. 6 – NORME DI UTILIZZO DEI LOCALI

L'uso dei locali deve corrispondere all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- l'assegnatario prenderà in gestione i locali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di assegnazione;
- l'assegnatario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto della convenzione, con pena di decadenza della stessa;
- l'assegnazione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo ad altri soggetti, neppure con rapporto di sub – concessione, con pena di risoluzione di diritto;
- è fatto assoluto divieto fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato;
- ai frequentatori delle palestre scolastiche è fatto assoluto divieto di accedere ai locali delle scuole se non per motivi di emergenza;
- l'accesso agli spazi da parte dell'assegnatario è consentito solo negli orari assegnati;
- la pulizia degli spazi dovrà avvenire nell'ambito dell'orario extra scolastico;
- i praticanti l'attività sportiva potranno accedere solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione assegnataria;
- l'associazione dovrà comunicare per iscritto il nominativo o i nominativi (compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza) dei responsabili preposti alla custodia, alla vigilanza dello spazio, a cui sono state consegnate le chiavi della struttura. Le chiavi dovranno essere riconsegnate all'Ufficio

Allegato D

Sport dell'Unione alla scadenza del periodo di assegnazione;

- l'Unione si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo dell'impianto o per manifestazioni patrocinate o promosse dalla stessa.

- eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al soggetto assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento è a carico del soggetto autorizzato, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio competente dell'Unione;

- l'Unione può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo delle strutture, nonché l'osservanza degli orari fissati nell'atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto.

Art. 7 – INTERRUZIONE, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA

1. L'assegnatario può sospendere l'assegnazione in uso dello spazio mediante comunicazione all'Unione da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita. Saranno poste a carico dell'assegnatario solo le somme relative al periodo di utilizzo dello spazio.

2. L'Unione può sospendere l'assegnazione in uso in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con comunicazione tempestiva all'assegnatario, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. In tali casi l'assegnatario non dovranno corrispondere

Allegato D

al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta dell'Unione.

3. Le assegnazioni in uso decadono quando l'assegnatario:

a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe;

b) abbia violato le disposizioni prevista dalla presente convenzione e dal *“Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi”*;

d) abbia arrecato danni alle strutture dello spazio e non abbia tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. L'Unione può revocare le assegnazioni in uso dello spazio senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;

b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 - NORME FISCALI E FINALI

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico dell'assegnatario, che dichiara di accettarle.

2. Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi

Allegato D

dell’art.5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/4/1986 con relative spese a carico
della parte che avrà necessità di farlo.

Letto confermato e sottoscritto.

Per l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino

GIANNA MAGNANI _____

Per *assegnatario*

ASSEGNATARIO _____

